Comune di COSENZA - 0099350-07/11/2026-0136125-Uscita - 07/11/2026 - 10:08:08 - 0009-0007

Cosenza, 07/11/2026 **573/P.M.-2026**

CITTÀ DI COSENZA
IL DIRIGENTE DELLO STAFF

Premesso che, il Settore 6-Manutenzione Ordinaria e Straordinaria, Reti, Impianti ed Edifici, Segnaletica, deve effettuare dei lavori indifferibili sulla rete idrica comunale lungo via E. Berlinguer.

Vista la richiesta del Dirigente del Settore 6 – Manutenzione Ordinaria Reti, Impianti ed Edifici - Segnaletica - Parco Auto - Protezione Civile, acquisita al prot.0136374 del 06/11/2026.

Considerato che l'intervento interesserà il tratto compreso tra il Polo Sanitario di Serra Spiga e via T. Codignola, direzione Mendicino-Cosenza.

Tenuto conto che l'esecuzione di tali lavori comporta l'occupazione della sede stradale e non garantisce le condizioni di sicurezza per il transito veicolare sul tronco stradale interessato dagli scavi.

Ravvisato pertanto necessario, per ragioni di pubblico interesse, tutela della sicurezza stradale e salvaguardia delle maestranze al lavoro, regolamentare temporaneamente la circolazione stradale nell'area interessato come specificato in dispositivo.

Visti gli artt. 5, 6, 7, 21 e 159 del Codice della Strada e s.m.i. e gli artt. 30 e successivi del Regolamento di Esecuzione e s.m.i.

ORDINA

che, per le motivazioni espresse in narrativa, giorno **09 NOVEMBRE 2026**, dalle **ore 7:00** alle ore **18:00** e comunque fino al termine delle operazioni di ripristino della sede stradale, viene istituito:

SU VIA E. BERLINGUER, tratto compreso tra il Polo Sanitario di Serra Spiga e via T. Codignola, direttrice di marcia Mendicino-Cosenza.

- **IL DIVIETO DI TRANSITO,** eccetto veicoli di cantiere.

Tali limitazioni provvisorie saranno rese note con l'apposizione della necessaria segnaletica di preavviso, prudenza, prescrizione, pericolo, indicazione e sbarramento, da parte della ditta esecutrice dei lavori, a sua cura e spesa, nei termini previsti:

- dal C.d.S. e dal Regolamento di Esecuzione;
- dal D.M. 10 luglio 2002 "disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo";
- dal Decreto 22 gennaio 2019 del Ministero del Lavoro e Delle Politiche Sociali "Individuazione della procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare".

DISPONE, altresì

a carico della ditta esecutrice dei lavori pena l'inefficacia del presente provvedimento che:

-Installi a propria cura e spese la necessaria segnaletica stradale di cantiere, ivi compresa, ove necessario, la segnaletica luminosa con l'apposizione di idoneo apparato di colore rosso a luce fissa in corrispondenza delle barriere di testata; avendo cura di seguire scrupolosamente le disposizioni contenute nel D.Lgs.285/92 (Nuovo Codice della Strada) in particolare dall'art. 21, nonché nel Regolamento di Esecuzione ed Attuazione e dal D.M.10 luglio 2002;

-l'area interessata dall'esecuzione dei lavori sia opportunamente segnalata, recintata e protetta, in modo da essere percepibile e preclusa a persone e veicoli, mediante la posa in opera di adeguate barriere stradali di sicurezza conformi alla normativa vigente;

-disponga, tutto quanto necessario per la regolamentazione della circolazione veicolare, con proprio personale che abbia ricevuto l'informazione, la formazione e l'addestramento specifico previsto dal D.M. 22/01/2019 munito di idonei DPI ad alta visibilità e paletta come Fig. II 403 Art.42 Reg. esecuzione C.d.S., in particolare presso l'area interdetta e le intersezioni utili per smistare o deviare i flussi veicolari e pedonali verso i percorsi alternativi;

-predisponga opportuna segnaletica regolamentare di presegnalazione atta ad instradare gli utenti della strada lungo i percorsi alternativi, con particolare cura in prossimità dell'ultimo incrocio utile;

-di oscurare temporaneamente la segnaletica stradale esistente in contrasto con quella necessaria per la regolamentazione della circolazione stradale di cui alla presente Ordinanza;

-dia comunicazione della presente ordinanza ai residenti e alle attività commerciali presenti nell'area interessata dai lavori.

-siano adottate tutte le prescrizioni di cui al D. Lgs. 81/2008 e le norme del settore applicabili di cui la ditta esecutrice rimane esclusiva responsabile;

-sia in possesso di tutte le autorizzazioni previste dalle norme di settore ed espleti ogni adempimento previsto dalle norme vigenti;

-ponga in essere ogni ulteriore provvedimento atto a garantire la pubblica e privata incolumità;

-a fine lavori rimuova la segnaletica temporanea e ripristini lo stato dei luoghi, ivi compresa la permanente segnaletica verticale e orizzontale, affinché sia assicurata la regolare riapertura al transito, come da precedente regolamentazione della circolazione stradale sul tratto stradale in argomento, in piena sicurezza.

La ditta esecutrice dei lavori è responsabile del mantenimento in esercizio ed in perfetta efficienza di tutta la prescritta segnaletica installata, ha l'obbligo, altresì, di verificare assiduamente il corretto posizionamento e integrità della stessa.

Il responsabile del cantiere, porti a conoscenza la Ditta esecutrice dei lavori, delle regolamentazioni dettate dalla presente Ordinanza, provveda alla verifica della segnaletica utilizzata e al controllo sulla congruità ed efficienza della stessa per tutta la durata del cantiere;

Qualora, per sopravvenute esigenze, si renda necessario il differimento temporale dell'inizio dei sopradetti lavori, ovvero la prosecuzione degli stessi oltre i termini stabiliti, ne venga data tempestiva comunicazione a questo Comando, disponendo altresì la rimozione della segnaletica/modifica della stessa.

I trasgressori alla presente ordinanza incorreranno nelle sanzioni previste dal Codice della Strada e dal Regolamento di Esecuzione.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e di fare osservare la presente ordinanza.

Avverso la presente Ordinanza, chiunque abbia interesse, ai sensi del combinato disposto dell'art. 3, comma 4, della Legge n. 241 del 1990 e della Legge n. 1034 del 1971, potrà ricorrere entro 60 giorni dalla data di emanazione davanti al Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria, ovvero entro 120 giorni dalla data di emanazione, con ricorso straordinario al Capo dello Stato.

Comune_0006125_Uscita_0006125_2026-06-10_08:08:00_0009356-0007_PROT_0009356-0007_2026-06-10_08:08:00_0009356-0009-0007

La presente viene inviata al Dirigente Settore 7 Infrastrutture per gli adempimenti di competenza e, per opportuna conoscenza, ai Signori Sindaco, Prefetto, Questore, Comandante Provinciale Carabinieri, Comandante Provinciale Guardia di Finanza, Comandante Provinciale Vigili del Fuoco, Comandante della Polizia Penitenziaria, Comandante Polizia Provinciale, società AMACO SpA, 118 dell'Azienda Sanitaria di Cosenza che avrà cura di estendere la presente alle unità di soccorso ausiliari e all'ASP di Cosenza.

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO
(Lgt. G. Morcavallo)

IL DIRIGENTE DELLO STAFF
(G. Scaramuzzo)

Il Funzionario E.Q.
Roberto Caruso

Comune di Cosenza - Prot. n. 0098550 - 07/11/2013 - 0125 - Uscita - 0008-0009-0007